

















Le Organizzazioni sindacali sulla base delle bozze dei Regolamenti per la disciplina del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 50/2013 e del Regolamento concernente la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati della Struttura Complessa Servizio Legale trasmesse Loro dall'Amm.ne concordano che alle medesime sia data applicazione.

L'applicazione del presente accordo sarà oggetto di monitoraggio con verifica annuale dal momento dell'applicazione.

Alba , 19 settembre 2018



VIL FPL 
VIL FPL 
VIL FPL 
VIL FPL 
NORBING UP 
NORBING UP 
FP CGIL 
FP CGIL 
IPGIL 
CISLFP 
FP CGIL 
CISL FA 
CISL 
CISL 
CISL 



**Regolamento per la disciplina del
fondo incentivante per le funzioni
tecniche di cui all'art. 113 del
D.Lgs. 50/2016**

Regolamento per la disciplina del fondo incentivante per le Funzioni Tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016

Articolo 1. Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, le modalità per la costituzione del fondo di cui al comma 2 del richiamato articolo 113, e le modalità per la liquidazione delle spettanze ai dipendenti che ne hanno diritto.

2. Si riporta di seguito il testo degli articoli del decreto legislativo 50/2016, che costituiscono il riferimento giuridico del presente regolamento:

Art. 113

(Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti **((per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture))** negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

((2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.))

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2

nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale ((.))

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

3. Le funzioni, i compiti, responsabilita' e attivita' del Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione, collaudo dei contratti pubblici, sono quelle definite dal D.Lgs 50/2016, dai suoi Decreti ed Atti attuativi (ANAC Linee Guida n.3, di attuazione del D.Lgs. 50/16) e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.

4. Le funzioni tecnico - amministrative dettagliatamente elencate nella normativa sopraccitata che con la presente si richiamano integralmente, vengono di norma svolte esclusivamente dal personale interno nell'ambito dello svolgimento di tutte le altre mansioni in capo ai dipendenti di ruolo dell'ASL CN2.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento e' nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita' medesima ai sensi dell'art.31 punto 1. del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. competente alla procedura di appalto di lavori, forniture e servizi.

6. La funzione di R.U.P., Progettista, Direttore dell'Esecuzione (procedure appalto di forniture e servizi), Direttore dei Lavori (procedure appalto di lavori) Collaudatore, Collaboratori tecnici e amministrativi deve avvenire in linea con i contenuti di cui al D.Lgs 50/2016 e successivi decreti

attuativi (ANAC Linee Guida n.3, di attuazione del D.Lgs. 50/16) e dal D.P.R. 207/2010 e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.

Articolo 2. Costituzione del fondo

1. Nel bilancio a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1 D.Lgs 50/2016 sono iscritte le quote pari al massimo **al 2 (due) per cento** dell'importo a base di gara, compresi Oneri per la sicurezza, dei lavori, servizi e forniture, come disciplinati dal *D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50*, di importo pari o superiore a *Euro 10.000,00* per i quali vengono svolti i compiti previsti dal richiamato articolo 113.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è assegnata al Dirigente della Struttura competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. L'effettiva percentuale di alimentazione, da applicare all'importo posto a base di gara compresi Oneri per la sicurezza, è calcolata sulla base delle seguenti aliquote:

• **PER I LAVORI:**

1) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore ad *Euro 10.000,00*, ed inferiore ad *Euro 500.000*

2) 1,90% per contratti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra *Euro 500.000 ed Euro 1.500.000*

3) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a *Euro 1.500.00*

• **PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:**

1) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a *Euro 10.000,00 ed inferiore ad Euro 40.000,00*

2) 1,90% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a *Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria (attualmente Euro 221.000)*;

3) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore alla soglia comunitaria (*attualmente Euro 221.000*);

5. Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori od omissioni imputabili all'ufficio responsabile della progettazione.

6. Nel caso di modifiche di contratti durante il periodo di efficacia, individuati dal decreto legislativo 50/2016, articolo, 106, l'importo del fondo viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Articolo 3. Ripartizione del fondo

1. Per ogni contratto di lavori, servizi e forniture, il fondo viene ripartito tra le seguenti figure:

• **PER I LAVORI:**

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico che in qualità di incaricato formale dell'incarico di progettista e in possesso dei requisiti previsti dal codice assume la responsabilità professionale dell'attività di progettazione architettonica strutturale, impiantistica e sicurezza firmando i relativi documenti;
- c) il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori e della sicurezza firmando i relativi documenti ed elaborati;
- d) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- e) i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c, d, e) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della progettazione e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- f) il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo.

• **PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:**

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il personale amministrativo o tecnico che in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assume la responsabilità professionale della direzione della fornitura/servizio firmando i relativi documenti ed elaborati (d.d.t., fattura, certificati di avvenuta esecuzione del servizio, ecc.);
- c) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- d) i collaboratori che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- e) il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo.

2. Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs. 50/2016.

3. Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di persone (tecnici e/o amministrativi) della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo e spettanti al personale della Struttura o Strutture che svolge le funzioni cui al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016

sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.

5. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle effettive responsabilità, assunte è così fissato:

• PER I LAVORI:

	Titolare dell'incarico / Collaboratori tecnici e o Amministrativi
A. Responsabile Unico del Procedimento (12% di c.)	12%
B. Progettista responsabile (12% di c.)	12%
C. Direttore dei lavori (10% di c.)	10%
D. Tecnici che hanno redatto il progetto, il piano di sicurezza, svolto la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza, nell'ambito delle competenze connesse al proprio profilo professionale assumendosene la responsabilità e firmando gli atti relativi (31% di c.)	31%*
E. Collaboratori che redigono elaborati di progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto e che firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale (30% di c.)	30%*
F. Altri componenti con collaborazione diretta (che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati) o generica (5% di c.)	5%

Ulteriore specificazione delle percentuali punto D:

Coordinamento Tecnico	10%
Coordinamento Amministrativo	2%
Coordinamento Cantiere	10%
Collaudatore	9%

Ulteriore specificazione delle percentuali punto E:

Rilievo e stesura grafica	10%
Computi, Relazioni e Capitolati	8%
Contratti, segnalazioni	4%
Assistenza dd.ll. e tenuta documenti contabili	8%

Ulteriore specificazione delle percentuali punto F:

pratiche amm.ve contabili	1%
Collaborazione d'ufficio	4%

• PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e o Amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento	10%	20%
Predisposizione e controllo bandi e Procedure	10%	10%
Direzione dell'esecuzione del contratto	10%	20%
Collaudo/Certificazione corretta esecuzione del contratto	10%	10%

6. L'erogazione del compenso ai dipendenti, in quota totale o parziale*, avverrà a seguito dell'attestazione da parte del Responsabile dell'Unità organizzativa sulla base dell'effettivo coinvolgimento ed al raggiungimento del risultato inizialmente fissato.

* PER I LAVORI :

Nel caso di affidamento parziale la valutazione delle competenze di cui sopra sarà parzializzata secondo i seguenti criteri:

- A. la quota spettante al Responsabile del procedimento sarà erogata nella misura progressiva:
- 2/10 per attività espletata sino alla definizione del progetto preliminare
 - 4/10 per attività espletata sino alla definizione del progetto definitivo
 - 6/10 per attività espletata sino alla definizione del progetto esecutivo
 - 10/10 per attività espletata sino alla chiusura dei lavori
- B. la quota spettante per l'Attività di Progettazione sarà erogata nella misura progressiva:
- 2/10 sino alla progettazione preliminare
 - 8/10 sino alla progettazione definitiva
 - 10/10 sino alla progettazione esecutiva
- C. la quota spettante per l'Attività Sicurezza sarà erogata nella misura di:
- 5/10 per l'attività di coordinamento in fase di progetto
 - 5/10 per l'attività di coordinamento in fase di esecuzione
- D. la quota spettante per l'Attività Direzione, Contabilità e Collaudo lavori sarà erogata nella misura di:
- 5/10 per Direzione lavori e collaudo
 - 3/10 per Assistenza Cantiere e verifiche
 - 2/10 per tenuta documenti contabili

7. Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nella precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

Articolo 4. Conferimento incarichi e individuazione dei gruppi di lavoro

1. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte del Dirigente competente ad eseguire l'appalto, con il quale viene altresì disposto l'autorizzazione di spesa a valere sul fondo per le funzioni tecniche. Di norma, salvo diversa disposizione ai sensi dei commi precedenti, il gruppo è composto dai dipendenti amministrativi e tecnici della Struttura ed ufficio di riferimento rispetto all'appalto.
2. L'incarico viene conferito dal Dirigente della Struttura, sulla base di un atto di programmazione di acquisti di beni, servizi, investimenti e lavori approvata dal Direttore Generale dell'ASL CN2. Il responsabile unico del procedimento è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima ai sensi dell'art.31 punto 1. del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti di altri servizi. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
4. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 5. Gruppi di lavoro - ulteriori specificazioni

1. Il Dirigente della Struttura competente, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di un contratto pubblico il cui valore a base di gara sia pari o superiore a €. 10.000,00:
 - conferisce gli incarichi ed individua nominalmente i soggetti coinvolti ed i relativi incarichi, individuando per ciascuno le quote di incentivo spettante;
 - suddivide tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione.
2. L'individuazione dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro avverrà tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione.
3. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo la scheda previsionale di suddivisione allegata al presente regolamento, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.
4. In caso di interventi urgenti, il Dirigente dà atto, nella determinazione a contrarre, della costituzione del gruppo di lavoro che ha già lavorato al contratto in argomento, rinviando la compilazione della scheda di suddivisione dell'incentivo spettante.
5. L'autorizzazione di spesa dell'incentivo per l'importo indicato nella scheda previsionale verrà assunta di norma all'interno della determinazione di autorizzazione di spesa relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro (o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture).
6. Il Dirigente può, con proprio atto motivato, modificare o revocare l'incarico, accertando l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.

7. In caso di affidamento della progettazione a dipendenti di ruolo qualificati l'azienda attiverà la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale ai sensi dell'art. 24 punto 4. del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

Articolo 6. Liquidazione

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. A tal fine si fa rinvio all'art. 113 comma 4 del Dlgs. 50/2016 smi.

3. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Dirigente preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 7 non ne può richiedere la retribuzione. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

4. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:

a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:

- nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;

- nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;

b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:

- nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;

- la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;

- la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;

c) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

5. Nel caso di contratti di forniture e servizi superiori all'anno è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già effettuate (di norma sull'anno di competenza del contratto).

6. E' inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso.

7. Per la liquidazione degli incentivi e dei relativi oneri riflessi si provvederà alle relative registrazioni in entrata ed all'autorizzazione di spesa rispettivamente sul capitolo relativo al trattamento economico accessorio del personale e sul capitolo relativo al pagamento degli oneri riflessi. Il dirigente preposto dovrà altresì provvedere ad adottare apposito atto di accertamento delle entrate di cui al presente comma.

Articolo 7. Decurtazioni dell'incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 3, terzo periodo del Dlgs. 50/2016.

1. Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 3.

2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'art. 3 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
- c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

6. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.

7. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazioni di penalità.

8. Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è negativo e al gruppo di lavoro non spetta alcun compenso.

9. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.

10. In caso in cui la scheda finale di ripartizione sia differente da quella previsionale, la stessa deve essere nuovamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti in segno di accettazione, in caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il responsabile contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti.

11. La mancata sottoscrizione della scheda finale deve essere motivata per iscritto al Dirigente entro cinque giorni dal ricevimento; analogamente eventuali giustificazioni addotte dai dipendenti in caso di contestazione di errori o ritardi.

12. Il Dirigente valuta le giustificazioni prima di adottare l'atto di approvazione della scheda finale e di disporre la determinazione di liquidazione.

13. L'approvazione della scheda finale di ripartizione dell'incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà approvata nell'atto di liquidazione.

14. Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è propedeutica alla corresponsione dell'incentivo con atto del Dirigente della Struttura cui compete il lavoro, il servizio o la fornitura.

Art. 8. Esclusioni

Il presente Regolamento non si applica:

- al personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- a lavori, servizi, forniture che non comportano la predisposizione di alcun elaborato tecnico (Documentazione progettuale, Capitolato speciale e/o tecnico), ovvero affidati a seguito di semplice richiesta di preventivo/offerta;
- a lavori, servizi, forniture con importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A., inferiore a Euro 10.000.

Art. 9. Efficacia

Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, espletate a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..

Art. 10. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed ai Regolamenti dell'ASL CN2.



REGOLAMENTO CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELLA S.C. SERVIZIO LEGALE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali a favore degli avvocati in servizio presso la S.C. Servizio Legale, in attuazione di quanto previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 2

COMPENSI PROFESSIONALI IN CASO DI SENTENZA FAVOREVOLE CON RECUPERO DELLE SPESE LEGALI

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati in servizio presso la S.C. Servizio Legale, nella misura e con le modalità stabilite dal presente regolamento e comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art.9 della legge. 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 3

DEFINIZIONE DI SENTENZA FAVOREVOLE

Per pronunce giudiziarie favorevoli si intendono quelle ove le domande ed eccezioni dell'Azienda siano state totalmente o parzialmente accolte.

Per pronunce giudiziarie devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisorii (giudice civile, penale, amministrativo, giudici speciali, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia, in via provvisoria o definitiva.

Sono considerate favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione (sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la nullità o irricevibilità del ricorso, rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, sentenze di perenzione, cessazione della materia del contendere, mancata comparizione delle parti all'udienza per definizione stragiudiziale della causa).

ART. 4

COMPENSI PROFESSIONALI IN CASO DI COMPENSAZIONE INTEGRALE DELLE SPESE LEGALI E DI ABBANDONO O RINUNCIA AL GIUDIZIO

In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Azienda, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme del presente regolamento e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali nei limiti dello stanziamento previsto.

Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

Sono corrisposti, altresì, agli avvocati anche i compensi riconosciuti e versati spontaneamente dalle controparti, nel caso di rinuncia e/o abbandono dei giudizi promossi.

ART. 5

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI CONSULTIVI E CONTENZIOSI

Gli affari contenziosi e consultivi sono assegnati dal Direttore della Struttura agli avvocati prioritariamente secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale, e negli altri casi sulla base della continuità o analogia con affari già trattati e secondo principi di parità di trattamento ed equa distribuzione dei carichi di lavoro, assicurando l'accrescimento di competenze e professionalità e comunque nel rispetto delle norme di deontologia forense.

ART. 6

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COMPENSI

Ai fini della proposta di ripartizione dei compensi il Direttore della S.C. Servizio Legale terrà conto dei criteri sotto indicati:

- esito della valutazione individuale annuale;
- puntualità negli adempimenti processuali;
- conseguimento annuale dei crediti in materia di formazione obbligatoria;
- svolgimento di attività straordinarie e/o di particolare complessità
- . assenza di sanzioni disciplinari nell'anno di riferimento.

In linea generale, i compensi vengono assegnati agli avvocati che hanno svolto l'incarico di patrocinio della causa, alla luce dei criteri sopra indicati.

La valutazione individuale annuale negativa o il mancato conseguimento annuale dei crediti in materia di formazione obbligatoria precludono l'accesso ai compensi per l'anno di riferimento, con recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

ART. 7

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Nei casi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti di cui agli articoli 2 e 3, le stesse - nell'importo pari a quanto liquidato con il provvedimento dell'autorità giudiziaria, detratte le spese generali del 15% a favore dell'Azienda se liquidate - vengono recuperate

dalla S.C. Servizio Legale nelle forme di legge e vengono contabilizzate, in apposito conto economico in entrata del Bilancio aziendale in attesa della ripartizione.

Nei casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Azienda, gli avvocati che hanno trattato l'affare redigono una apposita notula con riferimento all'attività professionale effettivamente compiuta e documentata elaborata secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni con riferimento allo scaglione del valore medio di liquidazione ridotti del 50%, escluse le spese generali del 15%.

I compensi di cui al precedente periodo sono corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

I compensi sono liquidati, con cadenza periodica semestrale, con provvedimento del Dirigente Avvocato Responsabile della S.C. Servizio Legale.

ART. 8

ONERI SOCIALI E IRAP

Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

L'onere IRAP, non rientrando tra gli "oneri riflessi", grava sull'Azienda.

ART. 9

REDAZIONE DELLA NOTULA

Gli avvocati che hanno trattato l'affare redigono una apposita notula secondo questi principi generali:

- Calcolo del compenso professionale secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo dell'art.7;
- Applicazione degli oneri riflessi;
- Calcolo e applicazione delle spese generali ed eventuali accessorie.

ART. 9

LIMITI

I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al 50% del proprio trattamento economico complessivo.

ART. 10

NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione il presente regolamento si applica a decorrere dal 1°01.2017.

